



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

P A

1. IMPRUDENTE Emanuele
2. CAMPITELLI Nicola
3. D'AMARIO Daniele
4. LIRIS Guido Quintino
5. QUARESIMALE Pietro
6. VERI' Nicoletta

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Causa civile (*omissis*) e (*omissis*) / Regione Abruzzo e Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Sant'Omero per risarcimento danni, per episodio di malasanità, in favore di (*omissis*) nonché dei genitori (*omissis*) e (*omissis*) in proprio ed in qualità di Amministratrice di Sostegno di (*omissis*) – Approvazione atto di transazione (CIV 47/13 – CC 7/21).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- Che con sentenza n. 673/18, depositata il 4.10.2018, il Tribunale di Teramo, dopo esperimento di due consulenze tecniche d'ufficio, condannava la Regione Abruzzo e la Gestione Liquidatoria dell'ex ULSS di Sant'Omero, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dai Sigg. (*omissis*) e (*omissis*), in proprio ed in qualità di Amministratrice di sostegno del figlio (*omissis*) per responsabilità medica (*omissis*) per un totale complessivo di euro 5.233,303,67, oltre interessi, rivalutazione e spese legali;
- Che avverso la suddetta pronuncia, la Regione Abruzzo e la Gestione Liquidatoria dell'ex ULSS di Sant'Omero proponevano appello;

- Che con sentenza n. 1424/20, depositata il 24.10.2020 la Corte di Appello di L'Aquila, dopo esperimento di nuova C.T.U., accoglieva parzialmente il gravame riguardo al *quantum* da riconoscere a (*omissis*) pari ad euro 1.374.669,14 alla data dell'1.06.1988, oltre interessi e rivalutazione, confermando, invece gli ulteriori importi riconosciuti ai genitori in primo grado;
- Che in forza della predetta pronuncia Regione Abruzzo e Gestione Liquidatoria sono tenute in solido a corrispondere in favore degli attori la somma complessiva di € 7.031.327,54 oltre interessi, rivalutazioni, spese legali e di giudizio;
- Che con atto notificato in data 30.12.2020 la Gestione liquidatoria della ex ULSS di S.Omero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'Appello n.1424/20;
- Che la predetta sentenza è invece passata in giudicato nei confronti dell'Amministrazione Regionale che ha sostanzialmente condiviso le valutazioni di aleatorietà connessa all'impugnazione ex art.360 c.p.c. formulate dall'Avvocatura dello Stato, legale patrocinante nei due gradi di giudizio, anche in considerazione della riferibilità comunque alla Regione dei fondi ascritti alla Gestione Liquidatoria;
- Che con diffida dell'8 marzo u.s. gli attori hanno intimato all'Amministrazione regionale il pagamento, entro e non oltre il successivo 25 marzo, della somma di € 7.09.796,45 per le causali innanzi citate, oltre alle spese di registrazione delle sentenze di primo e di secondo grado e le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, con espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto alla notifica dell'atto di precetto ed all'esecuzione forzata, con aggravio di spese a carico della Regione;
- **VISTA** la D.G.R. n. 667 del 24.11.2017 con la quale la Giunta Regionale, ritenendo che la sottoscrizione di accordi per l'esecuzione dei giudicati nei casi di c.d.malasanità concreti una tutela sia delle legittime aspettative dei privati vittoriosi in sede giudiziale – alle quali è assicurata un soddisfacimento certo e celere - sia dell'interesse pubblico –attraverso una riduzione dell'ammontare degli importi da corrispondere agli aventi titolo, fatta salva ogni opportuna azione di rivalsa contro nei confronti dei sanitari eventualmente condannati in solido nelle medesime sentenze, ha demandato a successivi provvedimenti giuntali l'approvazione degli schemi di transazione per la determinazione dell'importo da corrispondere in esecuzione delle citate sentenze passate in giudicato e per la definizione delle modalità e della tempistica di pagamento delle relative somme, dando mandato al competente Servizio Bilancio di predisporre tutti gli atti necessari a garantire lo stanziamento delle somme necessarie a dare copertura agli stipulandi accordi transattivi;
- **DATO ATTO:**
 - ✓ che a fronte dell'intimazione *ex adverso* formulata ed anche alla luce dell'intervenuta approvazione dell'art.13 L.R.20.01.2021 c.d. Legge di stabilità che ha previsto un percorso per la chiusura delle gestioni liquidatorie, l'Avvocatura Regionale si faceva parte diligente al fine di verificare la possibilità di riavviare un percorso finalizzato al bonario componimento della vertenza in atto, già iniziato nel corso del giudizio di secondo grado e tuttavia interrottosi

per carenza di risorse ascritte ai pertinenti capitoli di bilancio, come attestato nella nota prot. 122167/21 del 26/03/2021;

- ✓ che con nota prot.n. RA/128168/DPF012 del 30 Marzo 2021 il Servizio Programmazione economico finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità rappresentava che le procedure inerenti il riparto delle somme assegnate nel Bilancio regionale nell'apposito Fondo - così come indicato nel comma 4 dell'art. 13 della L.R. 1/2021 – erano in corso di definizione a causa di ritardi nell'invio della documentazione completa, prevista dal medesimo articolo, da parte di Commissari Liquidatori del EX ULSS e che tuttavia, al fine di poter intavolare con urgenza trattative di bonario componimento con la controparte, nelle more della definizione dell'iter per il riparto delle somme, come concordato con l'Avvocatura Regionale ed indicato dalla stessa con nota prot. RA/122167/21 CIV 47/13 del 26/03/2021 all'esito dell'approvazione di una bozza di accordo di bonario componimento, il finanziamento attribuibile a titolo di acconto per la situazione de qua, attingendo in primis alle risorse previste dall'art. 13 della prefata legge, potesse essere pari al 50% di €.780.000,00
- ✓ che a fronte della iniziativa assunta dall'Avvocatura Regionale il legale delle controparti vittoriose, con nota del 29 marzo u.s., manifestava la disponibilità ad addivenire ad una definizione transattiva della causa in oggetto indicata, precisandone successivamente i termini nella nota del 27-29 aprile 2021 (pagamento di 5.800.000,00 al netto delle spese di registrazione di tutte le sentenze intervenute tra le parti, ma comprensivo delle spese legali di tutti i gradi di giudizio, di quelle sostenute per il pagamento delle tre CTU e degli accessori maturati dall'ottobre 2018 sino alla data del pagamento dell'ultima rata);
- ✓ che l'Avvocatura Regionale, con nota del 30 aprile 2021 prot. n. 0180282/21, richiedeva sia all'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, nella qualità di patrocinante della Regione nei due gradi di giudizio, sia all'Avvocatura Generale il parere, previsto dagli artt. 13 e 43 R.D. 30.10.1933 sulla proposta di accordo bonario formulata dal legale di controparte;
- ✓ Che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, con nota del 4.05.2021, rendeva il parere richiesto riscontrando nella proposta degli attori la sussistenza dei requisiti tipici dell'istituto della transazione, previsti dal codice civile, in considerazione soprattutto della notevole decurtazione delle somme dovute; osservava tuttavia che, poichè la transazione sulle somme dovute a (*omissis*) presupponeva l'autorizzazione del Tribunale di Teramo quale Giudice Tutelare dell'Amministrato -cui è riservata la deliberazione in ordine all'incidenza sulla vita presente e futura del danneggiato dello stipulando atto transattivo –, *“la tempistica delineata dal Patrono di controparte-nello stabilire il versamento della prima rata della sorte capitale, sia in favore dei genitori che in favore dell'Amministrato, entro e non oltre il 30.05.2021 potrebbe risultare non coerente la tempistica processuale occorrente per il pronunciamento del Giudice Tutelare. Qualora invece si ritenesse di procedere al perfezionamento dell'accordo salva successiva sua convalida, potrebbe essere utile prevedere nel corpo dell'accordo apposite clausole in grado di regolamentare la sorte dei pagamenti comunque effettuati ai diversi beneficiari nell'ipotesi in cui detta convalida non pervenga”*;

- ✓ Che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 5 maggio 2021, condivideva le considerazioni espresse dall'Avvocatura distrettuale evidenziando, in particolare, che *“essendo intervenuta una doppia conforme sfavorevole per la Regione - all’esito di due gradi di merito (in un delicato contenzioso di colpa medica) basati su accertamenti in fatto particolarmente attenti e rigorosi (doppia ctu in I grado e nuova ctu in appello), senza spazio per questioni di diritto (in particolare, prescrizione e legittimazione passiva), definite in modo congruo, logico ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità -, la proposta di controparte appare conveniente per l’Amministrazione, prevedendo una consistente riduzione del dovuto, a fronte di una determinata sollecita tempistica dei pagamenti”*;
- ✓ Che sulla scorta dei menzionati pareri favorevoli, l’Avvocatura Regionale avviava con la il legale della controparte e della Gestione Liquidatoria una interlocuzione finalizzata alla definizione della transazione per l’importo *ex adverso* proposto di euro cinque milioni ottocentomila -al netto delle spese di registrazione dei titoli giudiziari- formulando alcune precisazioni in merito alla tempistica di pagamento indicata e proponendo la liquidazione dell’importo concordato in soli tre tranches secondo la seguente tempistica: l’intero importo finanziario relativo all’accordo raggiunto, in ossequio alla normativa giuscontabile vigente che regola la materia deve essere impegnato nell’anno finanziario in corso con l’imputazione delle somme nei tre esercizi finanziari e precisamente, quello corrente ed i due successivi, da definirsi come di seguito riportato:

○ Anno	2021	2022	2023
○ Impegno di spesa	€ 5.800.000,00	€ -	€ -
○ Liquidazione	€ 1.500.000,00	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00

 - In merito poi alla segnalata circostanza che la transazione sulle somme dovute a presupponesse l’autorizzazione del Tribunale di Teramo quale Giudice Tutelare dell’Amministrazione, evidenziava la necessità di perseguire la strada della previa autorizzazione rispetto al versamento della prima rata della sorte capitale;
- ✓ Che in adesione alle richieste formulate dall’Amministrazione regionale la controparte trasmetteva in data 7 maggio u.s. una bozza di atto di transazione che l’Avvocatura Regionale provvedeva, con nota prot n. 197195 del 10 maggio 2021, ad inoltrare all’ Avvocatura dello Stato – Distrettuale e Generale- per eventuali ulteriori integrazioni dei pareri già espressi;
- ✓ Che sia l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (nota del 14 maggio 2021) sia l’Avvocatura Generale dello Stato (nota del 19 maggio 2021) confermava il proprio parere favorevole ex artt.13 e 43 R.D. 30.10.1933 nei termini già in precedenza illustrati;

DATO ATTO, altresì, che nel corso dell’incontro del 21/05/2021 convocato giusta nota prot. RA/212157/DPF012 del 19/05/2021 per gli adempimenti ex art. 13 L.R. n.1/2021, è stato rappresentato alle Gestioni Liquidatorie il criterio di riparto proposto in accordo tra il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR e l’Avvocatura Regionale ed è stato precisato che *“al pagamento della prima quota definita nella bozza di accordo concorreranno anche le somme stanziare sul pertinente capitolo dell’Avvocatura regionale...(omissis).considerato che la bozza di accordo transattivo inerente la Gestione di S.*

Omero prevede il pagamento della prima quota 2021 per un ammontare pari a 1,5 MLN e che l'Avvocatura regionale per tale annualità concorrerà per una somma pari a 1 MLN attraverso propri fondi, il Commissario Liquidatore delle EX ULS confluite nella ASL di Teramo, dovrà immediatamente destinare la somma di Euro 500.000,00 dei 716.301,16 assegnati prioritariamente, per la copertura di tale posizione, nell'ambito dell'importo assegnato con il predetto riparto".

VISTI:

- il decreto, richiesto ex art.375 e 411 c.c. dal legale dei danneggiati in data 6 maggio 2021 e reso il 14 maggio 2021, con cui il Giudice Tutelare ha autorizzato l'Amministratrice di Sostegno, Sig.ra. (omissis) a transigere sulla vertenza di che trattasi, alle condizioni sopra indicate;
- l'allegata bozza di atto di transazione formulata d'intesa tra gli attori, la Regione e la Gestione Liquidatoria della ex ULSS di S.Omero;
- **RITENUTO** di dover approvare la citata proposta di accordo bonario, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL.1), che appare assicurare, da un lato, il soddisfacimento certo delle legittime aspettative degli aventi diritto e, dall'altro, una riduzione dell'ammontare degli importi da corrispondere agli aventi titolo e gli ulteriori oneri connessi all'azione di recupero forzoso del credito,

CONSIDERATO CHE:

- in data odierna si è provveduto ad approvare la delibera inerente la "Richiesta Variazione di bilancio dell'apposito stanziamento di cui all'art.13, c. 4 LR 1/2021 dal "Fondo oneri per gestione commissariale ex USL"- Missione 20, Programma 3 al capitolo 321906.2 "*Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex ULSS-trasferimenti*", per gli adempimenti di cui all' art. 13, commi 4 e 5, della LR. 1/2021" con la quale si è proceduto alla variazione di bilancio per l'integrazione del capitolo 321906 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex ULSS", nei seguenti termini:
 - Euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2021
 - Euro 5.883.767,94 per l'esercizio finanziario 2022
 - Euro 5.883.767,94 per l'esercizio finanziario 2023;
- in data odierna si è provveduto ad approvare la delibera ad oggetto: "*Oneri per Gestione Commissariale delle ex USL - Riparto delle somme assegnate nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, della LR. 1/2021.*" contenente con riferimento alla Gestione liquidatoria di Teramo le somme sufficienti di concerto con l'integrazione delle somme disponibili sul pertinente capitolo 321901 "*Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi*" di questa

Avvocatura (per euro 1 milione con riferimento all'annualità 2021) a dare copertura alle tre rate della transazione di cui alla presente deliberazione;

- alla luce di quanto in precedenza rappresentato il presente provvedimento comporta a carico del bilancio regionale per il triennio 2021/2023 obbligazioni finanziarie pari a euro 5.800.000/00 che trova copertura sul capitolo 321906.2 *“Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex ULSS-trasferimenti”* per Euro 4.800.000,00 e sul capitolo 321901 *“Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi”* per Euro 1.000.000,00;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Avvocatura ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

- di approvare l'allegato atto di transazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire bonariamente il contenzioso in oggetto specificato;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale ed il Direttore del Dipartimento Sanità alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra;
- di comunicare la presente deliberazione al Dipartimento Sanità, al Servizio autonomo Avvocatura Regionale, alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Sant'Omero e al legale dei creditori citati in premessa per i conseguenziali adempimenti di competenza.